


**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA

19895/2015

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Assicurazione

RCA

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**
**TERZA SEZIONE CIVILE**

R.G.N. 5694/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 19895

Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO

- Presidente -

Rep. e.l.

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Consigliere -

Ud. 16/06/2015

Dott. GIACOMO MARIA STALLA

- Consigliere -

PU

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA

- Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 5694-2012 proposto da:

SF

X

MM

X

MG

X

, quali

eredi del cuius MI

e quest'ultima anche quale

procuratrice del fratello MG

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BALDASSARRE PERUZZI 30,

presso lo studio dell'avvocato LINO IULIANO,

rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA GUERRERA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI  
INFORTUNI SUL LAVORO X , LA C SPA IN  
LCA, QP ;

- intimati -

Nonché da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO  
GLI INFORTUNI SUL LAVORO X in persona del  
Direttore Centrale Prestazioni Dott. LS  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE  
144, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ROSSI, che  
lo rappresenta e difende giusta procura in calce al  
controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentali -  
contro

MG X , SF  
X , MM X , LA  
C SPA IN LCA, QP ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 732/2011 della CORTE D'APPELLO  
di CATANZARO, depositata il 27/06/2011, R.G.N.  
725/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. MARCO  
ROSSETTI;

udito l'Avvocato GIANLUCA MARUCCHI per delega;

udito l'Avvocato ANDREA ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per la  
riunione e il rigetto di entrambi i ricorsi;

*me*

CASSAZIONE.net

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. L'INAIL convenne dinanzi al Tribunale di Paola MM e la società C s.p.a. in l.c.a., esponendo che:

- ) MM aveva causato un sinistro stradale;
  - ) in conseguenza del sinistro si erano infortunati due lavoratori;
  - ) in adempimento dei propri obblighi di legge aveva indennizzato le vittime.
- Chiedeva perciò la condanna del convenuto alla rifusione delle somme pagate ai due assistiti.

2. Il Tribunale di Paola con sentenza 1.6.2004 rigettò la domanda, sul presupposto che la pretesa dell'Inail andava rivolta nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

3. La sentenza venne appellata dall'Inail.

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 27.6.2011 n. 732, accolse il gravame e condannò gli eredi di MM (nel frattempo deceduto) a pagare all'INAIL la somma di circa 190.000 euro, aggiungendo "se contenuta nei limiti del risarcimento dovuto ex art. 2043 c.c.". m

4. La sentenza d'appello è stata impugnata in via principale dagli eredi di MM, sulla base di due motivi; ed in via incidentale dall'Inail, sulla base di un motivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE****1. Il primo motivo del ricorso principale.**

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Si assumono violati gli artt. 112, 329 c.p.c.; 28 della l. 24.12.1969 n. 990.

Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure: una di ultrapetizione, l'altra di giudicato.

1.2. Con la prima censura (ultrapetizione) i ricorrenti formulano - in sintesi - la seguente tesi: l'assicuratore sociale che ha pagato l'indennizzo al



lavoratore infortunato ha due azioni a disposizione per recuperare tale importo dal responsabile: una è l'ordinaria azione di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c.; l'altra è l'azione speciale accordata all'assicuratore sociale dall'art. 28 l. 24.12.1969 n. 990, nel caso l'infortunio sia derivato da un sinistro stradale. Questa seconda azione è consentita nei soli confronti dell'assicuratore del responsabile. Nel presente giudizio, proseguono i ricorrenti, l'Inail avrebbe proposto solo la seconda di tali azioni, sicché la Corte d'appello non poteva pronunciare alcuna condanna nei confronti del responsabile civile MM , privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta ex art. 28 l. 990/69.

1.3. Con la seconda censura (violazione del giudicato) i ricorrenti sostengono che, anche ad ammettere che l'Inail avesse formulato una domanda di condanna pure nei confronti di MM , tale domanda era stata però rigettata dal Tribunale, senza che tale statuizione fosse stata impugnata: con la conseguenza che sull'insussistenza del debito in capo a MM si era formato il giudicato.

1.4. Il motivo è infondato in ambedue le censure in cui si articola.

La Corte d'appello ha ritenuto che l'Inail, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avesse esercitato *contestualmente* sia l'ordinaria azione di surrogazione, di cui all'art. 1916; sia la speciale azione diretta prevista dall'art. 28 l. 24.12.1969 n. 990 (così la sentenza impugnata, p. 8, sesto capoverso).

A fronte di questa formale qualificazione della domanda da parte del giudice d'appello, deve escludersi che l'Inail non abbia proposto domanda alcuna nei confronti di MM .

Né i ricorrenti hanno indicato le ragioni per le quali l'interpretazione dell'atto di citazione compiuta dalla Corte d'appello dovrebbe ritenersi erranea.

E' appena il caso di aggiungere, infine, che - come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria - la domanda di surrogazione ordinaria di cui all'art. 1916 c.c. e la speciale azione diretta prevista dall'art.



28 l. 990/69 (oggi, art. 142, ultimo comma, cod. ass.) possono pacificamente essere proposte cumulativamente nel medesimo giudizio.

1.5. Infondata è anche la seconda censura formulata col primo motivo di ricorso (violazione del giudicato).

Risulta infatti dalla sentenza impugnata, p. 2, primo capoverso, che con l'atto d'appello l'Inail chiese *"accertare la responsabilità esclusiva del M (...) e condannare il M (...) al pagamento ecc."*.

Non corrisponde dunque a verità quanto dedotto dai ricorrenti, ovvero che l'Inail non abbia impugnato la decisione di rigetto della domanda proposta nei confronti di MM

## **2. Il secondo motivo del ricorso principale.**

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Si assumono violati gli artt. 102 c.p.c. e 28 l. 24.12.1969 n. 990.

Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello non ha integrato il contraddittorio nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della Strada, che era litisconsorte necessario.

2.2. La prescindere da qualsiasi considerazione sulla esattezza giuridica del motivo, esso è inammissibile per difetto di interesse ex 100 c.p.c..

Infatti, anche se fosse stata presente in giudizio l'impresa designata, ciò non avrebbe evitato la condanna di MM , né i suoi eredi potrebbero trarre alcun vantaggio dalla partecipazione dell'impresa designata al giudizio.

## **3. Il motivo unico del ricorso incidentale.**

3.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'Inail sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello ha pronunciato una condanna condizionale: ha infatti condannato gli appellati a pagare all'Inail 190.000



euro "se contenuti nei limiti del danno civilistico" effettivamente causato dal responsabile.

Ciò sul presupposto che nel corso del giudizio non era stato possibile provare l'ammontare del danno civilistico patito dal lavoratore infortunato.

Questa decisione, sostiene l'Inail, sarebbe tuttavia erronea perché:

(a) di problematica esecuzione;

(b) il convenuto non aveva contestato l'esattezza della liquidazione effettuata dall'Inail.

### 3.2. Il motivo è fondato.

La condanna del responsabile d'un fatto illecito a rifondere all'assicuratore sociale quanto da questi pagato alla vittima non può eccedere l'entità del danno effettivamente causato a quest'ultima, quantificato secondo gli ordinari criteri del diritto civile.

La Corte d'appello, non conoscendo l'ammontare del danno civilistico causato da MM , ha condannato i suoi eredi a rifondere all'Inail le somme da questo pagate alla vittima, "se contenute nei limiti del risarcimento dovuto ex art. 2043 c.c.". m

La Corte d'appello di Catanzaro ha dunque pronunciato una *sentenza condizionale*.

3.3. Questa Corte ha più volte ammesso la possibilità di pronunciare sentenze di condanna condizionali, ma a patto che l'elemento condizionante sia certo ed inequivoco.

La sentenza condizionale infatti deve essere tale da "non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la circostanza [condizionante] si sia o meno verificata" (Sez. 3, Sentenza n. 21013 del 12/10/2010, Rv. 615532).

Non è, per contro, consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata ad un nuovo ed ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009, Rv. 608810; Sez. 3, Sentenza n. 16621 del 19/06/2008, Rv. 603837; Sez. 3, Sentenza n. 19657 del 01/10/2004, Rv. 577467).



Questi limiti non sono stati rispettati dalla sentenza impugnata.

Stabilire quale sia l'ammontare del danno civilistico causato da MM non è infatti un evento futuro ed incerto del quale occorra solo stabilire solo se sia avvenuto o meno, ma è un vero e proprio accertamento di fatto, che richiede indagini, valutazioni, stime.

Esso dunque non può essere assunto a "condizione" dell'efficacia d'una sentenza.

#### **4. La decisione nel merito.**

4.1. La ritenuta fondatezza del ricorso incidentale non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

L'entità del danno civilistico causato dalla persona convenuta nel giudizio di surrogazione, in quanto circostanza che limita la domanda dell'assicuratore sociale, è fatto modificativo della pretesa attorea.

Il fondamento di esso deve essere pertanto provato da chi lo invoca; in difetto, si applicherà il generale principio di cui all'art. 2697 c.c..

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato, con statuizione non impugnata, che il danno civilistico causato da MM non è stimabile *"per mancanza di elementi probatori sulle conseguenze, patrimoniali e non, subite [dalla vittima dell'infortunio] a seguito del sinistro per cui è causa"* (così la sentenza impugnata, p. 10).

Pertanto, una volta rilevata l'assenza di prova del fatto modificativo della pretesa attorea, questa va accolta per intero.

#### **5. Le spese.**

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c..

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito vanno poste anch'esse a carico dei ricorrenti, ex art. 91 c.p.c..

#### **P.q.m.**

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

-) rigetta il ricorso principale;



-) accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna GM , MM , MM e FS

, in via parziaria e secondo la rispettiva quota ereditaria sull'asse di MM , al pagamento in favore dell'Inail della somma di euro 189.653,02, oltre interessi dalla data della domanda introduttiva del giudizio di primo grado;

-) condanna GM , MM , MM e FS , in solido, alla rifusione in favore dell'Inail delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 4.045, di cui 400 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

-) condanna GM , MM , MM e FS , in solido, alla rifusione in favore dell'Inail delle spese dei due gradi del giudizio di merito, che si liquidano complessivamente nella somma di euro 400 per spese vive, euro 5.500 per diritti ed euro 7.000 per onorari, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 16 giugno 2015.

Il consigliere estensore

(Marco Rossetti)

*Marco Rossetti*

Il Presidente

(Libertino Alberto Russo)

*Libertino Alberto Russo*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 6.07.2015  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA